

COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

Il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano, Revisore Legale dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 17.11.2016, esprime il seguente

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE RIGUARDANTE IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E LE VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011

Premesso che

- l'art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 prevede che "gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- il principio contabile applicato 4.2 al punto 9.1 prevede che "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente (...) previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";
- il citato art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 stabilisce che "Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Visti

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- l'Allegato 4/2, principio contabile n. 2;
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale e i suoi allegati, ricevuta dall'Organo di Revisione in data 21/03/2018, atti che qui si intendono interamente richiamati;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 T.U. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario, Sig.ra Maria Chiara Campanini;

Preso atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato quanto segue

- l'eliminazione e la definitiva cancellazione di residui attivi in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate per € 44.509,79;
- l'eliminazione e la definitiva cancellazione residui passivi in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 35.718,46;

- il riconoscimento di residui attivi da inserire nel conto del bilancio 2017 per € 2.499.835,73;
- il riconoscimento di residui passivi da inserire nel conto del bilancio 2017 per € 1.294.016,95;
- la reimputazione di residui attivi per € 7.319,49;
- la reimputazione di residui passivi per € 115.482,80 con conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato per un importo di € 108.163,61, di cui € 13.992,78 relativi a spesa corrente e 94.170,53 € relativi a spesa in conto capitale;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale in merito al riaccertamento ordinario dei residui ed alla conseguente variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato.

Dato a Bagnolo San Vito (MN), addì 23/03/2018

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Stefano Ruberti

